

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DELL'HANDICAP E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI.

INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA HANDICAPPATA

Al sensi della Legge 104/92 è persona handicappata: colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Lo specialista ovvero lo Psicologo esperto dell'età evolutiva operante presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS provvede alla individuazione dell'alunno come persona handicappata.

La definizione clinica della minorazione presuppone la constatazione diretta della patologia presentata dal minore e ciò implica l'imprecindibile consenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà tutoria.

DIAGNOSI FUNZIONALE

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, integrato dal Medico specialista nella patologia segnalata, provvede alla formulazione della diagnosi funzionale, che contiene le notizie cliniche e psicologiche utili ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e alla integrazione scolastica dell'alunno in situazioni di handicap.

Fornisce inoltre la descrizione medico-scientifica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico del minore e della sua prevedibile evoluzione; descrive le potenzialità esprimibili relativamente alle aree: cognitiva, affettivo-relazionale, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia.

In essa vengono inoltre indicati gli specifici interventi riabilitativi eventualmente seguiti dal minore.

PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale i Docenti Curricolari, gli Insegnanti specializzati, il Servizio di Neuropsichiatria Infantile integrato dal Medico specialista nella patologia segnalata, in collaborazione con i genitori dell'alunno definiscono, anche in tempi diversi, il Profilo Dinamico Funzionale.

Il profilo, finalizzato alla programmazione dell'attività scolastica, viene redatto entro sei mesi dall'inserimento scolastico e aggiornato a conclusione della Scuola Materna, Elementare, Media e durante il corso di istruzione superiore.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Tenuto conto della definizione della minorazione e delle potenziali risorse contenute nella Diagnosi Funzionale e nel Profilo Dinamico Funzionale, gli Insegnanti Curricolari, gli Insegnanti di sostegno e l'Insegnante operatore psico-pedagogico in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà tutoria, redigono il piano al fine di correlare gli obiettivi alle potenzialità dell'alunno.

Il Piano Educativo individualizzato dovrà essere formalmente trasmesso da un ordine di Scuola al successivo.

VERIFICHE

In conformità alle indicazioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. 24.02.1994 gli Operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile, gli Operatori della Scuola e la famiglia verificheranno, congiuntamente o singolarmente, gli effetti degli interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

ACCORDO DI PROGRAMMA

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di Scuola, ULSS, Comune di Venezia, secondo i principi stabiliti dalla L. n. 104/92, dal Decreto 9 luglio 1992, dalla Circolare Regionale 20 ottobre 1993 n. 33 e dalla L. n. 142/90.

LE FUNZIONI DELL'UNITA' MULTIDISCIPLINARE

In considerazione che le funzioni che il D.P.R. 24 febbraio 1994 assegna all'Unità Multidisciplinare, sono state individuate nel Servizio di N.P.I. allo scopo di agevolare i rapporti con la Scuola e con la famiglia dell'alunno portatore di handicap, il Servizio stesso si avvale della collaborazione del personale dell'ULSS addetto alla riabilitazione dell'alunno come persona handicappata.

ASSISTENZA DEL COMUNE NELLA SCUOLA

L'Addetto all'Assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle attività apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'Addetto all'Assistenza deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo individualizzato.

La richiesta sottoscritta dal Dirigente Scolastico e accompagnata da idonea documentazione dovrà pervenire all'ULSS entro il 5 settembre di ogni anno scolastico, su apposito modello fornito dal Provveditorato agli Studi.

La richiesta potrà essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico per situazioni impreviste, ivi comprese le disabilità temporanee.

Il gruppo di lavoro verifica ed approva il programma di assegnazione degli operatori Addetti all'Assistenza proposto dal Servizio di N.P.I.

Il "Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS" stabilirà e comunicherà al competente Comune il programma di assegnazione del personale di assistenza.

L'Addetto all'Assistenza di norma non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Nelle scuole materne ed elementari dove sono presenti portatori di handicap, il personale ausiliario (bidelli) assicura, ai sensi del D.P.R. 25.06.83, n. 347, funzioni di collaborazione dell'attività di cura dell'igiene personale degli utenti della scuola, nonché compiti di sorveglianza degli stessi.

CONTINUITA' TRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA

Ai fini del processo di integrazione scolastica, dovrà essere garantita la continuità educative tra i diversi gradi di scuola che permetta la realizzazione di un Progetto Educativo individualizzato unitario, dell'allievo con handicap.

Conseguentemente Scuola, Servizi dell'ULSS e Famiglia concorderanno ed attueranno, tutte le iniziative e gli interventi necessari.

INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI GRAVISSIMI E PLURIMINORATI.

La frequenza alla scuola degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dell'ULSS e dei Comuni.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi dell'ULSS e di proposta al Coordinatore Sociale quale Presidente del gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS.

ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO.

La conoscenza dell'allievo handicappato, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini formativi ed orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e del Comune allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni handicappati.

L'attività di orientamento scolastico e professionale richiede, soprattutto in presenza dell'allievo handicappato mentale, che si programmino sin dalla sua entrata nella scuola certe attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria.

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo handicappato, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (Centri Educativi Occupazionali Diurni, Centri di Lavoro Guidato, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali non disciplinate dal presente Accordo saranno concordate avendo presente la necessità di garantire all'alunno handicappato un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente di ogni cambiamento di interlocutori e/o delle competenze degli stessi.

Scuola e ULSS si impegnano ad informarsi reciprocamente dei corsi di aggiornamento programmati ed a concordare l'eventuale partecipazione dei rispettivi operatori nonché, se possibile, ad organizzare corsi congiunti.

COMPETENZE DELLA SCUOLA

Il Proweditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:

- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classi in presenza di alunni handicappati;
- assegna, nei casi previsti dalle certificazioni rilasciate dall'ULSS, gli insegnanti di sostegno;
- favorisce l'attivazione del servizio psico-pedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L. 517/77 art. 2 e 7; L. 270/82 art. 14.6);
- eroga le risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

Il Dirigente scolastico:

- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, ricordandosi con il Settore Sociale per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro" (v. L. 104/92, art. 15.2);
- in caso di impossibilità di sostituire il personale di assistenza assente, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- segnala eventuali carenze nell'intervento dell'addetto all'assistenza e ne comprova l'averuto servizio;
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di

assistenza, cercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione in ambito scolastico dell'alunno handicappato.

Gli insegnanti di sostegno operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente.

COMPETENZE DELL'ULSS

L'ULSS provvede:

- ad individuare gli alunni in condizione di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma per quanto di propria competenza.

L'ULSS concorre:

- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola e il Comune, di programmi integrativi extra scolastici.

Il Settore Sociale inoltre:

- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS, così come previsto dalla C.R. 33/93, titolo B.1;
- provvede alla fornitura di ausili tecnici e al materiale didattico d'uso individuale, per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo handicappato.

COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico come da competenze attribuite dal D.P.R. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso:

- l'assegnazione alle Scuole degli Addetti all'Assistenza nel numero stabilito dal programma approvato dal gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS;
- le misure necessarie per superare le barriere architettoniche e quelle che ostacolano l'autonomia e la comprensione dei portatori di handicap sensoriale;
- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (v. mensa e trasporto);
- contributo economico ad allievi in situazioni di disagio economico familiare;
- iniziative e attività scolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- promozione dell'utilizzo, ai fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma per quanto di propria competenza.

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

Per le competenze della Provincia, si rimanda a quanto previsto dalla C.R. 33/93, punto A.3.

PER IL GRUPPO DI LAVORO TERRITORIALE ULSS 16

Coordinatore Sociale ULSS 16 Dott. M. Fontanella

Provveditorato agli Studi di Venezia Dott. E. Garbizza

Comune di Venezia Sicurezza Soc. Dott.ssa F. Corsi

Servizio di N.P.I. Dott.ssa P. Centele

Scuola Secondaria Prof. M. Toninato

Unione Italiana Ciechi Prof. R. Nusca

Settore Sociale ULSS 16 Ass. Soc. M. Bruscegnin

Handwritten signatures corresponding to the names in the table: M. Fontanella, E. Garbizza, F. Corsi, P. Centele, M. Toninato, R. Nusca, and M. Bruscegnin.

Protocollo di intesa e accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap tra il Provveditorato agli Studi di Venezia, l'ULSS n. 12 "Terraferma Veneziana", i Comuni di Marcon, Quarto d'Altino e Venezia e la Provincia di Venezia.

PREMESSO

* che nel processo di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap vengono coinvolti, per una proficua collaborazione, in prima istanza la famiglia, quindi la Scuola e gli Enti Pubblici e/o convenzionati secondo le rispettive competenze previste dalla normativa vigente;

* che, ai sensi della L. 104/92, "E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione";

* che l'ULSS N. 12 "Terraferma Veneziana", per l'esercizio delle funzioni e per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie relative alla prevenzione, alla riabilitazione e all'assistenza ai portatori di handicap, opera con programmi di attività predisposti dai Servizi Sanitario e Sociale;

* che, allo stato attuale, le prestazioni di assistenza scolastica vengono assicurate dai Comuni singoli;


* che il presente protocollo di intesa sostituisce il precedente applicato fino ad oggi, per l'integrazione degli alunni handicappati, assumendo le modalità operative e di indirizzo previste dalla L. 104/92, dalla Circolare Regionale n. 33/93 e dal D.P.R. 24 febbraio 1994.

TRA

- Il Provveditorato agli Studi di Venezia, rappresentato dal Provveditore agli Studi
- L'ULSS N. 12 rappresentata dal Direttore Generale
- Il Comune di Marcon rappresentato dal Sindaco
- Il Comune di Quarto d'Altino rappresentato dal Sindaco
- Il Comune di Venezia rappresentato dal Sindaco
- La Provincia di Venezia rappresentata dal Presidente

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON



A) Protocollo di intesa sulle procedure di individuazione dell'handicap e successivi adempimenti.

Art. 1 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA HANDICAPPATA.

L'individuazione dell'alunno come persona handicappata può essere effettuata esclusivamente dallo specialista dell'ULSS ovvero dallo Psicologo del Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'ULSS, su richiesta dei genitori ovvero dell'esercente la potestà genitoriale.

L'individuazione dell'alunno handicappato consiste nella definizione clinica del soggetto e ha lo scopo di assicurare l'esercizio de ldiritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica.

La scuola, qualora nel corso dell'anno scolastico evidenzi in taluni alunni persistenti e sostanziali difficoltà di apprendimento e/o relazione, dopo approfondita osservazione sistematica (L. 517/77) ed analisi delle difficoltà realmente esistenti nella realizzazione dei programmi educativi diretti al superamento delle difficoltà, informa i genitori degli allievi interessati sulla situazione degli stessi e sulle prestazioni che possono ricevere dai Servizi dell'ULSS competenti, e consiglia di contattare tali Servizi.

Se la famiglia acconsente, il Dirigente scolastico può richiedere l'intervento dei Servizi segnalando per iscritto il caso al Responsabile dei Servizi competenti (Neuropsichiatria Infantile) dopo aver interessato il Medico Scolastico.

Nel caso di rifiuto da parte della famiglia si dovrà procedere come segue:

1. il Dirigente Scolastico, coadiuvato dagli insegnanti coinvolti, svolgerà opera di convincimento per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla famiglia;
2. nel caso in cui, nonostante gli interventi di cui al punto 1., la famiglia confermasse il suo atteggiamento negativo, il Servizio darà consulenza agli insegnanti per affrontare al meglio la situazione problematica, anche in considerazione della tutela che la scuola deve garantire sul diritto all'apprendimento sia dell'alunno in difficoltà sia degli altri alunni.

Art. 2 - DIAGNOSI FUNZIONALE

Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, integrato dal Medico specialista che ha proceduto alla individuazione dell'alunno come persona handicappata, provvede alla formulazione della diagnosi funzionale.

La Diagnosi Funzionale consiste nella stesura di alcuni punti di carattere medico, psicologico, sociale diretti ad approfondire ed illustrare alcuni aspetti fondamentali per la conoscenza dell'allievo con handicap e più in particolare riferiti alle aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio-prassica e dell'autonomia.

Conterrà anche le informazioni riferite al tipo di attività riabilitativa eventualmente seguita dall'allievo.

La relazione clinica, redatta in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 3 del D.P.R. 24 febbraio 1994, dovrà contenere la diagnosi funzionale in forma

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO CARTON

conclusiva.

La diagnosi funzionale rappresenta un contributo alla conoscenza funzionale dell'alunno su cui può essere orientata l'attività di programmazione della Scuola.

Art. 3 - PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base della Diagnosi Funzionale e delle ulteriori conoscenze possedute, i Docenti curriculari, gli Insegnanti specializzati e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile integrato dal Medico Specialista nella patologia segnalata, con la collaborazione dei familiari dell'alunno handicappato, definiscono il Profilo Dinamico Funzionale. L'apporto dei diversi soggetti può avvenire anche in tempi differenti.

Il Profilo viene redatto di norma entro sei mesi dall'inserimento scolastico su iniziativa della Scuola e viene aggiornato a conclusione della Scuola Materna, Elementare e Media, nonché durante il corso di istruzione superiore.

Il Documento del Profilo Dinamico Funzionale, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'art. 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994, dovrà contenere in forma conclusiva le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e porre in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate.

Art. 4 - PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO.

Sulla base delle risultanze contenute nella Diagnosi Funzionale, nel Profilo Dinamico Funzionale e nei suoi successivi aggiornamenti, gli insegnanti curriculari, gli insegnanti di sostegno e l'insegnante operatore psico-pedagogico, ove presente, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale dell'alunno redigeranno il P.E.I. tenendo conto anche della proposta medico-scientifica formulata dal Servizio di N.P.I.

Il P.E.I. rappresenta uno strumento operativo e conterrà:

- la valutazione iniziale degli operatori scolastici e degli operatori dell'ULSS;
- gli obiettivi da conseguire a medio e a lungo termine;
- gli interventi della Scuola, con le modalità di utilizzazione delle ore di sostegno;
- eventuali supporti sanitari da parte dell'ULSS;
- eventuali interventi sociali da parte dei Comuni competenti;
- i compiti della famiglia;
- i tempi e modalità delle verifiche ed eventuali aggiornamenti.

Qualora vengano rilevate difficoltà non previste nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento, gli operatori di cui al comma 1, congiuntamente o singolarmente, possono procedere a verifiche straordinarie al di fuori dei tempi previsti nel P.E.I.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON

Il P.E.I. dovrà essere formalmente trasmesso da un ordine di Scuola al successivo.

B) Accordo di programma

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione di una programmazione territoriale coordinata delle iniziative di Scuola, ULSS, Comuni di Venezia - Marcon e Quarto d'Altino, secondo i principi stabiliti dalla L. n. 104/92, dal Decreto 9 luglio 1992, dalla Circolare regionale 20 ottobre 1993 n. 33 e dalla L. n. 142/90.

Art. 5 - LE FUNZIONI DELL'UNITA' MULTIDISCIPLINARE.

In considerazione che le funzioni che il D.P.R. 24 febbraio 1994 assegna all'Unità multidisciplinare, sono state individuate nel Servizio di N.P.I. allo scopo di agevolare i rapporti con la Scuola e con la famiglia dell'alunno portatore di handicap, il Servizio stesso si avvale del personale dell'ULSS addetto alla riabilitazione dell'alunno individuato come persona handicappata.

Art. 6 - ASSISTENZA DEI COMUNI NELLA SCUOLA.

L'addetto all'assistenza è un operatore dell'area socio-assistenziale che, in base ad una specifica formazione, è preposto allo svolgimento di una serie di attività integrate che, in ambito scolastico, si qualificano come interventi nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap, al fine di favorire una sempre migliore integrazione scolastica.

L'intervento dell'addetto all'assistenza deve in ogni caso rientrare nel Progetto Educativo Individualizzato.

Allo scopo di assicurare l'unitarietà dell'intervento sull'alunno handicappato, gli operatori addetti all'assistenza sono direttamente utilizzati dal Servizio di N.P.I.

L'assegnazione degli operatori addetti all'assistenza verrà effettuata dal gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS a seguito della richiesta della Scuola.

La richiesta sottoscritta dal Dirigente Scolastico e accompagnata da idonea documentazione dovrà pervenire all'ULSS entro il 5 settembre di ogni anno scolastico, su apposito modello fornito dal Provveditorato agli Studi.

La richiesta potrà essere presentata anche nel corso dell'anno scolastico per situazioni impreviste, ivi comprese le disabilità temporanee.

Il "Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS" in base ai criteri che seguono stabilirà e comunicherà ai competenti Comuni l'assegnazione del personale di assistenza e ciò in considerazione che l'ULSS n. 12 non è stata a tutt'oggi delegata all'esercizio di tale funzione:

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTON

- gravità del caso,
- numero di alunni in classe,
- numero di ore di sostegno assegnate,
- presenza o meno di barriere architettoniche,
- numero di ore di compresenza del personale docente,
- numero di alunni handicappati presenti nello stesso edificio scolastico,
- numero di ausiliari (bidelli) assegnati alla scuola,
- zona di ubicazione della scuola,
- disponibilità di risorse.

L'addetto all'assistenza di norma non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutto l'orario di permanenza scolastica dell'alunno, salvo motivazioni di carattere eccezionale.

Nelle scuole materne ed elementari dove sono presenti alunni portatori di handicap, il personale ausiliario (bidelli) assicura, ai sensi del D.P.R. 25.6.83, n. 347, funzioni di collaborazione nell'attività di cura dell'igiene personale degli utenti della scuola, nonché compiti di sorveglianza degli stessi.

Art. 7 - CONTINUITA' TRA I DIVERSI GRADI DI SCUOLA.

Ai fini del processo di integrazione scolastica, dovrà essere garantita la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola che permetta la realizzazione di un Progetto Educativo Individualizzato unitario, dell'allievo con handicap. Conseguentemente Scuola, Servizi dell'ULSS e Famiglia concorderanno ed attueranno, tutte le iniziative e gli interventi necessari.

Art. 8 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI GRAVISSIMI E PLURIMINORATI.

La frequenza alla scuola degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati comporta una puntuale analisi delle funzioni proprie della scuola, degli obiettivi da conseguire e delle concrete possibilità di intervento da parte dei servizi sanitari e sociali dell'ULSS e dei Comuni.

Per questi alunni, ai fini dell'integrazione, si ritiene utile proporre idonei percorsi didattici ed educativi, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata, articolati secondo il criterio della flessibilità organizzativa, anche in classi aperte.

L'attuazione dei percorsi integrativi degli alunni handicappati gravissimi e pluriminorati sarà oggetto di studio da parte della Scuola e dei Responsabili dei Servizi dell'ULSS e di proposta al Direttore dei Servizi Sociali quale Presidente del gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS.

Art. 9 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO O POST-SCOLASTICO.

La conoscenza dell'allievo handicappato, acquisita durante l'iter scolastico dagli operatori della Scuola e dell'ULSS, costituirà il presupposto indispensabile per orientare il soggetto e la sua famiglia nelle future scelte.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO MARTORI

La Scuola Media Inferiore, che maggiormente si caratterizza in termini formativi ed orientativi (D.M. 9.2.79), programmerà dei percorsi educativi specifici anche attraverso attività di laboratori permanenti, visite guidate presso i Centri di Formazione Professionale o Centri Educativi, ecc. in collaborazione con i Servizi dell'ULSS e dei Comuni allo scopo di evidenziare le potenzialità, le attitudini e gli interessi degli alunni handicappati.

L'attività di orientamento scolastico e professionale richiede, soprattutto in presenza dell'allievo handicappato mentale, che si programmino sin dalla sua entrata nella scuola delle attività educative e formative volte all'acquisizione di quelle abilità necessarie per la sua futura integrazione comunitaria.

I risultati dell'attività orientativa, con le reali attitudini e capacità dell'allievo handicappato, faranno parte integrante del Profilo Dinamico Funzionale che accompagnerà l'allievo stesso nell'accesso alla Scuola Media Superiore o ai Centri di Formazione Professionale o ad altre strutture (Centri Educativi Occupazionali Diurni, Centri di Lavoro Guidato, ecc.) gestite o convenzionate con l'ULSS.

Art. 10 - RAPPORTO TRA SCUOLA E SERVIZI TERRITORIALI.

Eventuali ulteriori modalità di rapporto tra Scuola e Servizi territoriali non disciplinate dal presente Accordo saranno concordate avendo presente la necessità di garantire all'alunno handicappato un itinerario globale coordinato e di verificare il lavoro svolto nella collaborazione tra le due strutture e per quanto di rispettiva competenza.

La Scuola e l'ULSS sono tenute ad una reciproca informazione circa osservazioni e proposte che, a proprio giudizio, possano essere utili per l'intervento globale sull'alunno, finalizzato al recupero e all'integrazione dello stesso.

Scuola e ULSS dovranno informarsi vicendevolmente di ogni cambiamento di interlocutori e/o delle competenze degli stessi.

Scuola e ULSS si impegnano ad informarsi reciprocamente dei corsi di aggiornamento programmati ed a concordare l'eventuale partecipazione dei rispettivi operatori nonché, se possibile, ad organizzare corsi congiunti.

Art. 11 - PROGETTO SPERIMENTALE DI ATTIVAZIONE DI "CENTRI EDUCATIVI TERRITORIALI".

Il Provveditorato agli Studi di Venezia, il Comune di Venezia e l'ULSS n. 12, sulla scorta del progetto elaborato dal Gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS, concordano di attivare nell'anno scolastico 1994/95 i Centri Educativi Territoriali descritti nell'allegato documento.

A tale scopo ciascun Ente firmatario, a conferma degli impegni assunti all'interno del Gruppo di lavoro da ciascun proprio Rappresentante, si obbliga a mettere a disposizione i mezzi e le risorse umane e finanziarie previsti per la realizzazione del progetto.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO CARSTON

Art. 12 - COMPETENZE DELLA SCUOLA.

Il Prowveditorato agli Studi nell'ambito delle proprie competenze finalizzate all'integrazione scolastica dei disabili:

- dispone, ai sensi della normativa vigente, la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni handicappati;
- assegna, nei casi previsti dalle certificazioni rilasciate dall'ULSS, gli insegnanti di sostegno;
- favorisce l'attivazione del servizio psico-pedagogico nelle scuole e l'approvazione di Progetti delle attività di recupero e di sostegno (L. 517/77 art. 2 e 7; L. 270/82 art. 14.6).
- eroga le risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

Il Dirigente Scolastico:

- cura l'armonica collaborazione tra insegnanti ed operatori socio-sanitari, tra il personale insegnante e l'addetto all'assistenza, raccordandosi con il Settore Sociale per il superamento di eventuali difficoltà, anche attraverso l'istituzione di "gruppi di studio e di lavoro" (v. L. 104/92, art. 15.2);
- in caso di impossibilità di sostituire il personale di assistenza assente, attiva le soluzioni più idonee per far fronte alla situazione;
- segnala ai Comuni eventuali carenze nell'intervento dell'addetto all'assistenza e ne comprova l'avvenuto servizio;
- individua spazi idonei ed opportunamente attrezzati per specifici interventi di assistenza, ricercando nello stesso tempo tutte le possibili occasioni atte a favorire l'integrazione in ambito scolastico dell'alunno handicappato.

Gli insegnanti di sostegno operano all'interno della scuola in favore dei portatori di handicap secondo quanto è previsto dalla normativa vigente.

Art. 13 - COMPETENZE DELL'U.L.S.S.

L'ULSS provvede:

- ad individuare gli alunni in condizione di handicap;
- alla stesura della Diagnosi Funzionale;
- all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

L'ULSS concorre:

- alla stesura del Profilo Dinamico Funzionale e del P.E.I.;
- alla formazione, d'intesa con la Scuola e Comuni, di programmi integrativi extrascolastici.

La Direzione dei Servizi Sociali inoltre:

- raccoglie la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più Servizi, anche di quelli convenzionati sanitari, sociali, scolastici e dell'Ente Locale;
- coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso l'ULSS, così come previsto dalla C.R. 33/93, titolo B.1.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SANDRO BASTON

Art. 14 - COMPETENZE DEL COMUNE.

Il Comune provvede a rendere effettivo il diritto allo studio, a favorire l'adempimento scolastico come da competenze attribuite dal D.P.R. 616 e L.R. 31/85 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso:

- l'assegnazione alle Scuole degli addetti all'assistenza nel numero stabilito dal gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale ULSS;
- le misure necessarie per superare le barriere architettoniche;
- i servizi necessari e di supporto alle attività scolastiche e di collaborazione educativa (v. mensa e trasporto);
- contributo economico o materiale didattico d'uso individuale ad allievi in situazioni di disagio economico familiare;
- iniziative e attività scolastiche e di collaborazione educativa aperte a tutti gli allievi;
- promozione dell'utilizzo, a fini scolastici ed educativi, delle strutture collaterali, sportive, ricreative, ecc. appartenenti alla Pubblica Amministrazione o ad altri soggetti presenti sul territorio, nel rispetto della normativa vigente.
- alla fornitura di ausili tecnici per meglio consentire l'integrazione scolastica dell'allievo handicappato;
- le risorse necessarie alla realizzazione degli accordi di programma.

Art. 15 - COMPETENZE DELLA PROVINCIA.

Per le competenze della Provincia, si rimanda a quanto previsto dalla C.R. 33/93, punto A.3.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. SAVERIO MARTON



Prefettura di Cremona

Prot.n. 2044/27.3/Gab.

1, 9.8.1995

Rif. Prot. n. 295/3647

MC/101/7(28)

20.2.1995

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dir.ne Gen.le Servizi Civili
Servizio Assistenza Economica

= ROMA =

OGGETTO: Accordi di programma ex lege 5 febbraio 1992, nr. 104 - "Legge - quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Con riferimento alla nota sopradistinta, concernente l'oggetto, si comunica che in questa Provincia sono numerosi gli interventi in favore delle persone portatrici di handicap, anche se a carattere prevalentemente socio-sanitario domiciliare ed interessanti le singole realtà comunali.

Per quanto concerne gli accordi di programma di cui all'oggetto, si segnala che, nell'ambito dell'attività svolta dal Comitato Provinciale per la Pubblica Amministrazione, è stata promossa un'iniziativa che prevede il concorso dei maggiori enti erogatori di servizi socio-assistenziali ed educativi.

Lo scopo del cennato accordo sarebbe quello di assicurare il diritto all'educazione scolastica nelle sue forme di apprendimento, comunicazione, relazione interpersonale e socializzazione, nella misura e secondo le potenzialità che le sono proprie. Esso prevede che il servizio sanitario svolga, tra le altre, attività di prevenzione e diagnosi funzionale degli handicaps nonché di elaborazione dei profili dinamico - funzionali e dei successivi piani educativi.

MINISTERO DELL'INTERNO Direzione Generale Servizi Civili Div. I.A.C.C.
24 AGO. 1995 20175 MC/101/7(28)

